



Como, Gennaio 2018.

Oggetto: Le principali novità della LEGGE FINANZIARIA 2018

Gentili Clienti,

La Legge Finanziaria 2018¹ è stata pubblicata in data 29.12.2017 (cosiddetta “Legge di bilancio 2018: L. 27.12.2017, n. 205²) e contiene numerose novità di carattere fiscale delle quali evidenziamo di seguito in sintesi le principali.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA [Comma 2]

È confermato che a seguito della modifica della lett. a) del comma 718 dell'art. 1, Finanziaria 2015, l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà **all'11,50% dal 2019** e al 13% dal 2020.

Con la modifica della lett. b) del citato comma 718, anche l'aumento dell'aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà **al 24,2% dal 2019**, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

L'intervento legislativo integra quanto contenuto nell'ambito del DL n. 148/2017, c.d. “Decreto collegato alla Finanziaria 2018” e pertanto nel 2018 “non ci saranno aumenti delle aliquote dell'IVA”.

PROROGA per il 2018 della DETRAZIONE del 65% per gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA [Comma 3, lett. a)]

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013, è confermata la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018.

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di:

- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore **alimentati da biomasse combustibili**;
- **schermature solari** (sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, **dal 2018** la detrazione è ridotta al 50%).

In sede di approvazione della Legge, la **detrazione del 65% è stata estesa** alle spese sostenute per **l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

¹ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>

² Le novità esaminate sono contenute nella Parte I, Sezione I, della Legge 27.12.2017, n. 205, sezione composta da un solo articolo suddiviso in ben 1.181 commi e relativa alle “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici”.

Occorre precisare che la proroga **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021** e al ricorrere di determinate condizioni / risultati nella maggior misura del 70% - 75%;

E' prevista inoltre la riduzione dal 65% al 50% della detrazione per le **spese sostenute dall'1.1.2018** per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto.

Invece, per la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65% se l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La **detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65%** in caso di:

- **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico

Con l'introduzione del **nuovo comma 2-quater.1** al citato art. 14 è disposto che per le spese relative agli **interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e finalizzati congiuntamente:**

- alla **riduzione del rischio sismico**;
- alla **riqualificazione energetica**;

in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 è possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare **massimo di spesa pari a € 136.000** moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

PROROGA per il 2018 della DETRAZIONE del 50% per gli INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO [Comma 3, lett. b)]

È confermata, con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la proroga in riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

PROROGA per il 2018 della DETRAZIONE del 50% per l'ACQUISTO di MOBILI ed ELETTRODOMESTICI [Comma 3, lett. b)]

È confermata la **proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2018** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l'introduzione del **nuovo comma 2-bis** all'art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi – oltre al caso delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica - **le informazioni relative ai suddetti interventi effettuati devono essere trasmesse all'ENEA³**.

NUOVA DETRAZIONE del 36%: il cosiddetto "BONUS VERDE" [Commi da 12 a 15]

È introdotta, **per il 2018**, la **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del **36%** su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo** e fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

PROROGA del "SUPER AMMORTAMENTO" (con riduzione dal 40% al 30%) [Commi 29 e 34]

È confermata la proroga della possibilità, a favore **delle imprese e dei lavoratori autonomi** che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018** (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare, ai fini fiscali⁴, il relativo costo del 30%** (fino al 2017, pari al 40%).

Sono esclusi dall'agevolazione tutti i mezzi di trasporto a motore (e, in particolare, tutti gli autoveicoli e i motoveicoli) e quindi i **veicoli a deducibilità limitata**, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** e i **veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico (ossia a deducibilità piena)⁵**.

³ "L'ENEA è l'**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile**, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 22)."

⁴ Ossia, ai fini sia delle quote di ammortamento che dell'ammontare dei canoni di leasing fiscalmente rilevanti.

⁵ Articolo 164 T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi).

È confermata inoltre l'**irrilevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).

PROROGA dell' "IPER AMMORTAMENTO" [Commi da 30 a 33, 35 e 36]

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell' Allegato A⁶ della Legge Finanziaria 2017, **entro il 31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare, ai fini fiscali⁷, il costo di acquisizione del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui all'Allegato B⁸, Finanziaria 2017, **il costo è aumentato del 40%**.

In sede di approvazione è stata **ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili** di cui al citato Allegato B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero per i beni di **costo superiore a € 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A e B della Legge Finanziaria 2017;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di **dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame **non si verifica la perdita delle residue quote** del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- **sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dal citato Allegato A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

NUOVO FINANZIAMENTO SABATINI-TER [Commi da 40 a 42]

È confermato il **riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter"** di cui all'art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento

⁶ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>

⁷ Vedi nota n.4.

⁸ Vedi nota n.6.

stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato *“fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”*.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle **micro, piccole / medie imprese** per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

PROVENTI DA PRESTITI “PEAR TO PEAR” [Commi 43 e 44]

In sede di approvazione per effetto dell'introduzione nell'art. 44, comma 1, TUIR, della **nuova lett. dbis**), sono ora **considerati redditi di capitale** i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. “piattaforme di **Peer to Peer Lending**”) gestite da società iscritte all'Albo degli intermediari finanziari / istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia di cui, rispettivamente, agli artt. 106 e 114, TUB.

I predetti gestori, sui redditi corrisposti a persone fisiche, devono operare una **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26%**

CREDITO D'IMPOSTA per le SPESE DI FORMAZIONE [Commi da 46 a 56]

È riconosciuto alle imprese che effettuano attività di formazione **a decorrere dal 2018 un credito d'imposta pari al 40%** delle spese relative al **costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione** svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (Allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È **esclusa la formazione ordinaria / periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il nuovo credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

DETRAZIONE del 19% per le POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI [Commi da 768 a 770]

È confermata l'introduzione della **nuova lett. f-bis)** al comma 1 dell'art. 15, TUIR, che riconosce la **detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni** aventi ad oggetto il **rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle **polizze stipulate a partire dall'1.1.2018**.

OBLIGO GENERALIZZATO della FATTURAZIONE ELETTRONICA dal 2019 [Commi 909 e da 915 a 917]

Dall'1.1.2019 tutti i soggetti con partita IVA, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sdl gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura. Sono **esclusi** dal predetto obbligo solo i **contribuenti minimi e i forfetari**.

Il predetto obbligo è **applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018** relativamente alle:

- **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture **stipulato con una Pubblica amministrazione** con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende

"Insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti".

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la **fattura si intende non emessa** e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di **evitare la sanzione** di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).

Il Sistema di Interscambio (Sdl) sarà utilizzato, oltre che ai fini **della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche** relative a operazioni intercorrenti tra **soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia**, anche **per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**.

Contestualmente, **dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro** di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

Operazioni da / verso soggetti non stabiliti in Italia

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia **devono trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate (**entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura**) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Obblighi di conservazione

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “*si intendono soddisfatti*” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI [Commi da 910 a 914]

A decorrere dall’1.7.2018 viene introdotto il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una **sanzione da € 1.000 a € 5.000**.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti **va corrisposta tramite banca / ufficio postale** utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni **non sono applicabili** ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ABROGAZIONE della SCHEDA CARBURANTE [Commi da 920 a 927]

Parallelamente all’introduzione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei distributori di carburanti per le cessioni di benzina e di gasolio (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) a decorrere dal 1° luglio 2018, è prevista l’abrogazione della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Di fatto, quindi, la scheda carburante sarà utilizzata fino al 30 giugno 2018.

Pertanto, dal 1° luglio, gli acquisti suddetti presso gli impianti di distribuzione devono essere **documentati esclusivamente da fattura elettronica**.

Inoltre, sempre con decorrenza 1° luglio 2018⁹, è previsto che **ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA, gli acquisti di carburante devono essere pagati esclusivamente tramite carte di credito, carte di debito¹⁰ o carte prepagate.**

PAGAMENTI da parte della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [Commi da 986 a 989]

Dall’1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000** (in precedenza € 10.000) devono **verificare**, anche con modalità telematiche, **se il**

⁹ Introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 (Legge IVA).

¹⁰ Note anche come “carte Bancomat”.

soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di **inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi** (in precedenza 30), **il pagamento** delle somme al beneficiario **fino a concorrenza del debito**.

RIVALUTAZIONE dei TERRENI e delle PARTECIPAZIONI [Commi da 997 a 998]

E' stata riproposta anche per il 2018 la possibilità di **rideterminare (ossia, di "rivalutare")**, **pagando la relativa imposta sostitutiva dell'8% del valore di perizia, il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2018, detenuti non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2018** il termine entro il quale occorre provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima da parte di un tecnico abilitato;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** pari all'8% del valore di perizia.

TASSAZIONE dei CAPITAL GAINS e dei DIVIDENDI [Commi da 999 a 1006]

Capital gains

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** sono "sommate" alle relative minusvalenze.

Di conseguenza è possibile **compensare** le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Dividendi e utili associati in partecipazione

I dividendi derivanti da partecipazioni **qualificate** (oltre a quelle non qualificate) **sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%, da operare e da versare a cura della società erogante.**

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto**, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano "qualificati" / "non qualificati" (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017**, deliberate dal 2018


al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la **parziale tassazione** degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

* * *

Si precisa che l'esposizione delle novità suddette è per quanto possibile sintetica, dato che lo scopo di questa circolare è quello di fornire una prima informativa.

Inoltre, data la rilevanza di alcune novità, anche dal punto di vista organizzativo e prima fra tutte l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, ci riserviamo di fornire prossimamente ulteriori e più dettagliate informazioni con apposite circolari informative monotematiche.

Ringraziamo per la cortese attenzione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Studio Santi & Associati 

Circolare informativa n. 1/2018.